

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI

FRA

La società consortile “**CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.P.A.**”, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Indino, con sede in Rimini, Via Emilia Vecchia n. 75 Codice fiscale e P.IVA: 02029410400, in prosieguo denominato anche “CAAR SpA” e “committente”

E

l’**Avv. GIANLUCA SPIGOLON**, con studio in Rimini, Piazza Ferrari n. 3/c, P.IVA 02007130400 dove elegge domicilio, in prosieguo denominato anche “professionista”.

Fra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

CONFERIMENTO DELL’INCARICO

La società consortile “Centro Agro-alimentare riminese S.p.A.”, nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza di CAAR SpA” che il professionista dichiara di ben conoscere, affida all’Avv. Gianluca Spigolon, che accetta, l’incarico professionale per l’assistenza e consulenza giuridica, amministrativa e legale attinente all’attività svolta dalla società stessa in relazione alla gestione del Centro Agroalimentare di San Vito e Santa Giustina.

Art. 2

OGGETTO DELL’INCARICO

Forma oggetto dell’incarico quanto segue:

- ◆ consulenza e assistenza generale giuridico-amministrativa

relativamente all'attività della società consortile (redazione e modifica dei regolamenti, redazione ed assistenza nella stipula dei contratti, assistenza nella gestione degli stessi, redazione di pareri, consulenza orale, partecipazione ai consigli di amministrazione, ecc.)

- ◆ rapporti con le pubbliche amministrazioni ed altri enti, limitatamente agli aspetti giuridici, legali e amministrativi, per l'emanazione di provvedimenti e acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti d'assenso comunque denominati inerenti all'attività del Centro Agroalimentare e della società consortile;

- ◆ consulenza e assistenza giuridico-amministrativa in merito a questioni inerenti gli appalti per la gestione dei servizi interni al CAAR (assistenza durante le fasi di scelta del contraente, stipula dei contratti di appalto, assistenza e pareri giuridici su eventuali controversie durante l'esecuzione del contratto, ecc.);

Dall'incarico è espressamente esclusa l'eventuale attività contenziosa avanti a giudici amministrativi, ordinari o ad arbitri.

Art. 3

DURATA DELL'INCARICO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'incarico avrà una durata di un anno a far tempo dal 14.2.2022 e potrà essere rinnovato per un ugual periodo solamente in conseguenza di un provvedimento espresso di CAAR SpA, con esclusione di ogni rinnovo tacito.

L'attività professionale, da svolgersi all'occorrenza anche presso CAAR SpA, dovrà essere prestata secondo le richieste della società consortile. La tempestività della prestazione professionale dovrà essere tale da non

compromettere le legittime ragioni della società committente.

CAAR SpA si riserva il diritto in ogni momento di verificare la qualità delle prestazioni professionali fornite. A tal fine potrà chiedere al professionista apposite relazioni sull'attività prestata e/o su singoli affari trattati.

Art. 4

COMPENSO

Per l'attività più sopra evidenziata il compenso dell'Avv. Gianluca Spigolon è fissato in Euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati e al rimborso delle spese vive sostenute da liquidarsi in base alla presentazione delle pezze giustificative.

Il pagamento del compenso e il rimborso delle spese verrà effettuato mediante pagamento di Euro 3.400,00 ogni trimestre, previa emissione di regolare fattura. Trimestralmente verranno rimborsate anche le spese vive sopportate dal professionista.

Art. 5

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualunque notizia inerente l'attività del committente, della quale il professionista venga a conoscenza a causa o in occasione del presente contratto, deve considerarsi riservata, sia durante sia dopo la cessazione dell'incarico. Il professionista si impegna pertanto, anche per conto dei propri dipendenti ed ausiliari che dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, a non divulgarle e a non utilizzarle per qualunque ragione diversa dal corretto adempimento dell'incarico, anche se al Committente non dovesse derivare alcun danno da tale utilizzo o divulgazione e salvo

che le stesse non siano già di dominio pubblico.

Art. 6

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, ogni controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Rimini.

Art. 7

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, le parti si rimettono alle disposizioni del codice civile (ed in particolare agli artt. 2229 e segg. c.c.) e agli usi in materia di incarichi professionali.

Il presente contratto supera ed annulla ogni altro precedente incarico professionale ed in particolare la convenzione sottoscritta fra le parti in data del 21.1.2016.

Rimini, 14 gennaio 2022

L.C.S.

p. Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.

Avv. Gianluca Spigolon

Dott. Giovanni Indino

Firmato digitalmente da: Gianluca Spigolon
Data: 12/02/2022 14:13:34